



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER RDO NON VINCOLANTE PER L'ENTE PER  
LA FORNITURA DI N. 16 BRANDINE PIEGHEVOLI PER LE ELEZIONI REGIONALI  
LOMBARDIA 2023 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**

**CIG ZCB39712E5**

**PARTE I**

**OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

**Art. 1**

*(Oggetto dell'appalto)*

L'Amministrazione del Comune di Cernusco sul Naviglio intende stipulare l'appalto per l'anno 2023, mediante affidamento diretto, per la fornitura di n. 16 brandine pieghevoli con struttura a doghe, ruote girevoli e materasso singolo da destinare alle forze dell'ordine in servizio di custodia presso i locali sedi di seggio elettorale del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) in vista delle Elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, per un importo complessivo al netto del ribasso di gara pari a € 2.080,00 inclusi i costi trasporto/consegna e oltre IVA di legge.

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato e negli elaborati progettuali, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma (Allegato B Descrizione tecnica). L'impresa si impegna a fornire scheda tecnica con fotografia dei prodotti offerti.

La fornitura dovrà essere espletata nelle modalità indicate nel presente atto.

In caso di difformità fra quanto previsto nei documenti SITEL. ed in quelli predisposti dalla Stazione Appaltante prevalgono questi ultimi.

Fanno parte integrante del contratto:

- Allegato A Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Amministrativa);
- Allegato B Descrizione tecnica;
- Allegato C DGUE.

**PARTE II**

**OBBLIGHI CONTRATTUALI**

**Art. 2**

*(Termini di consegna)*

La fornitura del materiale imballato dovrà avvenire entro e non oltre il 01.02.2023, in caso di ritardo il contratto sarà da intendersi risolto essendo il termine da considerare essenziale.

**Art. 3**

*(Le distinte di spedizione)*

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi della determinazione di aggiudicazione, cui le consegne si riferiscono.

Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro 5 giorni dalla consegna, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna; ne allegano la terza alla dichiarazione di presa in consegna o al verbale di consegna di cui al successivo art.4.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.



#### Art. 4

##### *(Documentazione delle consegne)*

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da dichiarazioni di presa in consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna dei beni nei locali di destinazione, debitamente firmate dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle Amministrazioni destinatarie.

Le dichiarazioni di presa di consegna debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna.

#### Art. 5

##### *(Spese di imballaggio, di trasporto ecc.)*

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei locali di cui all'art. 6 del presente atto o nei luoghi di posa indicati dal RUP.

Gli imballaggi di trasporto debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare e posare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

#### Art. 6

##### *(Luogo di consegna)*

La fornitura dovrà avere luogo ove indicato dal RUP nell'ordinativo, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dallo stesso RUP.

#### Art. 7

##### *(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)*

*(Corrispettivo dell'appalto)*

Per il presente appalto il corrispettivo è previsto **a misura**.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dell'esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del "Comune" il quale provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall'appaltatore. L'Appaltatore avrà diritto ad un unico pagamento al termine dell'esecuzione della fornitura, al netto del ribasso offerto e delle eventuali ritenute.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati, previa verifica regolarità contributiva entro 30 giorni dalla data del collaudo con esito positivo delle forniture effettuate, se successivi alla data di presentazione fattura elettronica, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto. Le fatture potranno essere presentate solo per i prodotti positivamente collaudati.

I pagamenti pertanto verranno effettuati al termine della consegna di tutti i prodotti positivamente collaudati.



#### Art.7bis

##### *(Tracciabilità flussi finanziari)*

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta Aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta Aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La ditta Aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### Art. 8

##### *(Penalità nell'esecuzione)*

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- a) non effettua, nel termine di cui all'art. 13 del presente atto, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 100% dell'importo delle forniture rifiutate al collaudo;
- b) non effettua, nel termine di cui all'art. 13 del presente atto, la sostituzione dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 100% dell'importo delle forniture rifiutate al collaudo;
- c) effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 0,1% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- d) effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini, dagli uffici o dai luoghi di posa in cui è avvenuta tale operazione: 0,1% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- e) effettua in ritardo, e quindi oltre il termine di cui all'art. 14, gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 0,1% dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- f) non ottempera, od ottempera con ritardo (oltre il termine di cui all'art. 14), agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti: 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.



L'ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fornitura, con corrispondente introito finanziario.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del responsabile del servizio.

Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

#### Art. 9

*(Omissis)*

### PARTE III

### COLLAUDO DELLA FORNITURA

#### Art. 10

*(Collaudo)*

Il collaudo deve accertare che i beni presentano i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendente dell'amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

#### Art. 11

*(Luoghi delle operazioni di collaudo)*

Il collaudo verrà effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini o nei luoghi dove è avvenuta la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione della fornitura.

L'impresa dovrà comunicare alla Amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo entro 10 gg.

Il tempo richiesto per l'operazione di collaudo comporta spostamento del termine di consegna per un uguale numero di giorni, e cioè da quelli decorrenti dalla data di messa a disposizione dei beni per il collaudo a quelli di ultimazione di tale operazione risultante dal verbale relativo.

#### Art. 12

*(Metodologie di collaudo)*



I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

#### Art. 13

##### *(Risultati di collaudo)*

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Possono essere dichiarati rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai consegnatari degli uffici, dei magazzini o dai responsabili delle amministrazioni destinatarie, come prescritto all'art. 4 del presente capitolato.

#### Art. 14

##### *(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)*

L'impresa garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 20 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.



Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

#### Art. 15

##### *(Risoluzione del contratto)*

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- non rispetto del termine di consegna al 01.02.2023;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non sanati, pur a seguito di regolare diffida da parte dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono della Ditta della fornitura di cui all'art. 1, o ritardata consegna oltre 30 giorni dal termine prescritto all'art. 2 del presente capitolato;
- quando la Ditta avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
- quando l'importo delle penali di cui all'art. 8 è superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale

#### Art. 16

##### *(Responsabilità)*

La Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose dall'esecuzione della fornitura del presente appalto, siano essi danni derivanti da opere di riparazione, da opere provvisoriale, da incuria, da forza maggiore, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.

L'Appaltatore deve essere assicurato con una Primaria Compagnia Assicuratrice, con polizze RCT e RCO per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti stessi della ditta per i rischi derivanti dalla sua attività di servizio per la durata del contratto e per un massimale minimo unico di € 1.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni persona abbia subito lesioni fisiche, o danni a cose o animali di loro proprietà.

#### Art. 17

##### *(Tutela lavoratori)*

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

### PARTE IV CONTROVERSIE

#### Art. 18

##### *(Procedure per la soluzione di eventuali controversie contrattuali)*

È esclusa la clausola arbitrale. La definizione delle controversie sarà deferita all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, in deroga espressa alle eventuali diverse normative relative alla competenza per territorio.

Durante il giudizio, per garantire le continuità del servizio o delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni.



In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

#### Art. 19

##### *(Stipula dell'appalto)*

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

Il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve per la stipulazione del contratto, entro la data che verrà comunicata dall'Amministrazione Comunale deve dare prova:

- di essere in possesso di polizza assicurativa di cui al predetto art. 16;
- esonero costituzione del deposito cauzionale ex art. 103 co.11 del D.Lgs.vo 50/2016;
- depositare marca da bollo da €16,00.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara.

#### Art.20

##### *(Divieto di cessione dell'appalto)*

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art.21

##### *(Trattamento dei dati personali)*

Il "Comune", ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa Il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, dott.ssa Simona Persi, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti dell'impresa, alla email: s.persi@pec.giuffre.it. Relativamente al trattamento dei dati personali si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

#### Art.22

##### *(Codice di comportamento)*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

\_\_\_\_\_

2



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

**Palazzo Comunale** Via Tizzoni, 2

**Telefono** 02.92.781

**Fax** 02.92.78.235

**C.A.P.** 20063

**Codice Fiscale e Partita Iva** 01217430154

PER ACCETTAZIONE: